SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 agosto 2010.

Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. *(10A14874)* . . . . . *Pag.* 1

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Mediazione Arbitrato Negoziazione Italia – Mediation Arbitration Negotiation Italy – M.A.N.I S.r.l.», in Prato. *(10A14504)* . . . . . *Pag.* 5

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008, 7 ottobre 2009, 20 maggio 2010 e 21 luglio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli. *(10A14505)* . . . . *Pag.* 5

Ministero della salute

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lamba Ana Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14502)* . . . . *Pag.* 7

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 novembre 2010.

Ripartizione ed assegnazione, alle regioni e provincie autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attività in apprendistato per l'annualità 2010. *(10A14511)*. . . . . *Pag.* 7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Agrea S.r.l.», in San Giovanni Lupatoto, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(10A14507)*. . . . . *Pag.* 11

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Vit. En s.a.s.», in Calosso, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. *(10A14508)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale», in Grugliasco, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. *(10A14509)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Fondazione centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», in Vertemate con Minoprio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. *(10A14510)* . . . . *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 ottobre 2010.

Cancellazione dal registro delle imprese di quarantotto società cooperative. *(10A14722)* . . *Pag.* 16

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Concetta Manzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A14719)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marilena Cesare, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A14720)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 22 novembre 2010.

Autorizzazione alla società ISET S.R.L., in Moglia, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 13241-1:2003. *(10A14831)* . . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 6 dicembre 2010.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami e la liquidazione coatta amministartiva di ARFIN - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in Milano. *(10A14907)* . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Alessandria. *(10A14786)*. . . . . *Pag.* 22

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 15 novembre 2010.

Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP). *(10A14896)*. . . . . *Pag.* 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Influpozzi Adiuvato» con conseguente modifica degli stampati. *(10A14871)* . . . . *Pag.* 24

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0104/001/R/02, del medicinale «Fluad», con conseguente modifica degli stampati. *(10A14872)* . . . . *Pag.* 25

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin» *(10A14873)* . . . . *Pag.* 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prid delta 1,55g» *(10A14875)* . . . . *Pag.* 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rossovet Carnitina». *(10A14876)* . . . . *Pag.* 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Therios 75 mg» *(10A14877)* . . . . *Pag.* 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 275/L

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 7 ottobre 2010, n. **211.**

Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.». *(10G0232)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2010.

Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in base al quale, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri devono avviare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale vengono introdotte disposizioni volte a garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e, quindi, ad evitare la formazione di debiti pregressi. Visti in particolare:

a) il comma 1, lettera *a)*, punto 2, in base al quale i funzionari delle pubbliche amministrazioni, che adottino provvedimenti che comportano impegni di spesa, hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

b) il comma 1, lettera *a)*, punto 4, in virtù del quale, per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, vigila, attraverso gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, sulla corretta applicazione delle disposizioni tese a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, secondo procedure da definire con apposito decreto del predetto Ministero;

Visto l'art. 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, in base al quale gli Uffici centrali del bilancio concorrono con gli altri Uffici del Dipartimento alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché dei programmi e dei progetti presentati dalle Amministrazioni a livello di unità previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, che attribuisce agli Uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello Stato compiti di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che demanda agli uffici centrali del bilancio l'attività di vigilanza sull'andamento delle spese, prevedendo apposita segnalazione alla coesistente Amministrazione, nel caso in cui l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero, ovvero ai singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di bilancio, con conseguente obbligo di disporre, con decreto del Ministro competente, la sospensione dell'assunzione degli impegni o dell'emissione dei titoli di pagamento a carico dei capitoli interessati;

Visto l'art. 60, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel confermare l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che «la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della spesa, in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce elemento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare», oltre che contabile, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto l'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di alcuni beni;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede l'invio alla Procura della Corte dei conti, da parte delle Amministrazioni interessate, dei provvedimenti di riconoscimento del debito e il controllo preventivo della Corte dei conti sugli stessi nei casi previsti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (c.d. legge di contabilità generale dello Stato) e il regio decreto 23 maggio 1924. n. 827, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la disciplina dell'assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme generali sul controllo e sulla registrazione degli impegni di spesa, con particolare riferimento alle ipotesi in cui è fatto divieto assoluto di registrazione;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante la regolamentazione della procedura di controllo degli impegni di spesa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi. al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale, per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera *a)*, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il presente decreto disciplina la vigilanza che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita sulle Amministrazioni centrali dello Stato e delle relative strutture periferiche avvalendosi, rispettivamente, degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali dello Stato. Le disposizioni del presente decreto concorrono a favorire la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del bilancio, ad assicurare la tempestività nei pagamenti delle somme dovute, per somministrazioni, forniture ed appalti, e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, avviando, a cura dei Ministeri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse.

Art. 2.

Analisi e revisione delle procedure di spesa

1. I risultati delle analisi di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emanata in esecuzione dell'art. 9, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 185 del 2008. Detti rapporti sono inviati alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le proposte individuate dalle Amministrazioni nell'ambito dei rapporti di cui alla circolare del comma 1 del presente articolo, relative alle misure da adottare per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, sono inviate per il concerto, entro il 30 maggio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite degli uffici centrali del bilancio che verificano la congruità dei dati e delle suddette misure.

Art. 3.

Programma dei pagamenti e verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, di razionalizzazione ed ottimizzazione, nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, le Amministrazioni dello Stato, tramite il funzionario responsabile della spesa, sono tenute ad adottare:

a) un programma dei pagamenti previsti nell'anno, coerente e compatibile con i vincoli di bilancio. I funzionari responsabili della spesa, che adottano provvedimenti che comportano impegno, hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dei predetti obblighi comporta responsabilità disciplinare e amministrativa a carico del funzionario che dispone la spesa;

b) tutte le iniziative di tipo contabile, amministrativo o contrattuale atte ad evitare la formazione di debiti progressi, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte agli obblighi contrattuali. Per iniziative di tipo contabile devono intendersi l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio; per iniziative di tipo amministrativo o contrattuale devono intendersi i provvedimenti di riduzione delle spese comprimibili, realizzati anche con l'adozione di misure riguardanti i procedimenti di gara ancora in corso di espletamento e, comunque, nel rispetto dei diritti ed interessi legittimi eventualmente già maturati da parte di terzi, ovvero, in caso di procedimenti di gara già definiti, mediante le riduzioni di somministrazioni, forniture ed appalti nei limiti consentiti dalla legge.

2. La definizione del programma dei pagamenti da parte delle Amministrazioni dello Stato presuppone la conoscenza e l'evidenziazione di tutte le tipologie di oneri gravanti sul bilancio, ancorché non ancora formalmente contabilizzati. Di conseguenza, i funzionari responsabili della spesa dovranno considerare, ai fini della realizzazione del predetto programma, non soltanto quelli derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, regolarmente contabilizzate e formalizzate al sistema informativo in atti di impegno, ma anche tutte le altre tipologie di spesa, ai sensi dei successivi articoli da 6 a 10.

3. Il programma dei pagamenti è inviato, da parte di ciascun Ministero, al competente ufficio centrale del bilancio. Le Amministrazioni che adottano le procedure decentrate di spesa, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, inoltrano i programmi dei pagamenti. con le stesse modalità, anche alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Il programma dei pagamenti delle Amministrazioni deve tener conto di tutte le segnalazioni che i funzionari delegati ordinatori secondari di spesa sono tenuti a trasmettere. Nel rispetto delle vigenti regole contabili, in nessuna ipotesi è consentito al funzionario delegato assumere oneri in misura superiore all'ordine di rimessa fondi ricevuto.

5. Le Amministrazioni curano l'aggiornamento del programma dei pagamenti in relazione al variare in corso d'anno della consistenza della dotazione di cassa. Qualora per sopravvenienza degli oneri di cui agli articoli 6 e 7, si verifichi l'insufficienza dei relativi stanziamenti, le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria.

Art. 4.

Programma di pagamenti dei residui

1. Nella stesura del programma di cui all'art. 3, le Amministrazioni considerano con priorità le spese derivanti da formali atti di impegno assunti negli esercizi finanziari precedenti ed ancora iscritti in conto residui.

2. Il programma tiene distinti i pagamenti da effettuare in conto residui da quelli in conto competenza ed è inviato, da parte di ciascun Ministero, al competente Ufficio centrale di bilancio.

Art. 5.

Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle Amministrazioni dello Stato

1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3, corredato dall'illustrazione delle misure organizzative proposte, distinte per singolo centro di responsabilità, deve garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e il rispetto delle procedure di spesa. Le misure organizzative di livello centrale e periferico volte a garantire la tempestività dei pagamenti devono essere adottate con decreto del Capo Dipartimento e comunicate al competente Ufficio centrale del bilancio.

2. Ciascuna Amministrazione adotta le misure ritenute più idonee al fine di garantire la tempestività dei pagamenti anche delle proprie strutture periferiche.

Art. 6.

Pagamenti derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia esecutiva sopravvenute nell'anno

1. Le Amministrazioni procedono ad aggiornare il programma dei pagamenti di cui all'art. 3, in presenza di nuovi oneri derivanti da provvedimenti di condanna aventi efficacia esecutiva.

2. Le Amministrazioni procedono al tempestivo pagamento delle spese, adottando, in caso di insufficienza degli stanziamenti, tutte le misure per il reperimento delle risorse nell'ambito di quelle comunque disponibili, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emanata in esecuzione dell'art. 9, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 185 del 2008. Le spese derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia esecutiva, inserite nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3, devono riguardare esclusivamente l'Amministrazione che adotta il pagamento, non potendo in nessun caso ammettersi pagamenti di somme dovute da amministrazioni terze.

3. In assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio, il dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 7.

Rilevazione delle spese pagate con gli speciali ordini di pagamento in conto sospeso

1. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5, nei casi in cui, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le Amministrazioni procedono all'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, il programma di cui all'art. 3 deve essere aggiornato, con la separata indicazione degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso emessi nell'anno di riferimento. nonché delle operazioni di ripiano contabile nei confronti della competente tesoreria dello Stato.

Art. 8.

Pagamenti per spese indifferibili di funzionamento degli uffici

1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve contenere anche l'evidenziazione di tutti i debiti riferiti all'esercizio finanziario precedente, sia pure non ancora formalizzati con atti di impegno, e conseguenti ad obbligazioni indispensabili ad assicurare la continuità dei servizi.

2. Al fine di consentire la progressiva eliminazione di tutte le situazioni debitorie, le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire con priorità nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3 le spese di funzionamento degli uffici, come spese di natura indifferibile. Nelle ipotesi di insufficienza degli stanziamenti, l'Amministrazione deve attivare ogni strumento idoneo al reperimento di risorse all'interno del proprio bilancio. attraverso una riprogrammazione o riallocazione delle risorse, con esclusione di richiesta di ulteriori fondi.

3. In caso di disponibilità insufficienti per tali spese di natura indifferibile, le Amministrazioni devono rinviare o ridurre, per importi corrispondenti, le spese di cui al presente articolo, relative ad operazioni non strettamente necessarie ad assicurare la continuità dei servizi.

4. Il riconoscimento di debito, quale strumento eccezionale di sistemazione di situazioni pregresse, è ammesso solo nei comprovati casi in cui le Amministrazioni, per particolari circostanze imprevedibili, si siano trovate nell'assoluta impossibilità di concludere le ordinarie procedure contrattuali e contabili, secondo gli schemi tipici previsti dall'ordinamento. Gli atti di riconoscimento dei debiti pregressi sono inoltrati alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, nei casi previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994, sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, e a questa inviati per il tramite dei competenti uffici di controllo della Ragioneria generale dello Stato.

5. Le Amministrazioni che hanno proceduto al pagamento di debiti pregressi relativi a oneri di natura indifferibile necessari per assicurare la continuità dei servizi, trasmettono il prospetto delle sistemazioni contabili, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 febbraio 2008, n. 7, alla Procura della Corte dei conti, per il tramite dell'ufficio di riscontro contabile.

Art. 9.

Pagamenti per altre spese comprimibili o differibili

1. Le Amministrazioni, in presenza di debiti riferiti all'esercizio finanziario precedente aventi ad oggetto prestazioni per somministrazioni. forniture ed appalti di natura indifferibile di cui all'art. 7, devono ridurre o rinviare le altre spese comprimibili, in attesa del reperimento delle somme necessarie alla copertura finanziaria di queste ultime, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità, con esclusione di richiesta di ulteriori fondi a copertura.

2. Il programma annuale dei pagamenti di cui all'art. 3 non può prevedere che spese comprimibili o differibili siano ammesse a pagamento con priorità rispetto alle spese di natura indifferibile necessarie per la funzionalità degli uffici.

Art. 10.

Pagamenti effettuati con ruoli di spesa fissa

1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve tener conto anche di quelli da effettuare con ruoli di spesa fissa.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Amministrazioni, assumerà ogni utile iniziativa volta alla predisposizione degli strumenti necessari per la realizzazione e la gestione dei ruoli in modalità informatica. In caso di riscontrata insufficienza del relativo stanziamento di bilancio, le Amministrazioni adottano tutte le misure compensative necessarie di ripiano delle eccedenze, anche ai tini del rispetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 266 del 2005.

Art. 11.

Procedura per l'esercizio della vigilanza

1. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato inviano, rispettivamente, ai competenti Uffici centrali del bilancio e ragionerie territoriali dello Stato il programma dei pagamenti e i successivi aggiornamenti, nonché tutti gli atti di indirizzo, organizzazione e coordinamento impartiti dai competenti organi di vertice riguardanti la razionalizzazione e/o il ridimensionamento delle strutture operative e delle attività o, più in generale, gli obiettivi di contenimento delle spese.

2. Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato valutano le procedure di spesa, anche al fine del rispetto dei vincoli di bilancio nonché delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti la segnalazione al Ministro, dell'insufficienza degli stanziamenti, tenuto anche conto delle spese di cui agli articoli da 6 a 9 del presente decreto.

3. Gli Uffici di controllo di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di atti di pagamento non in linea con il programma o che comportino sforamento dei vincoli di bilancio. inoltrano la segnalazione alla coesistente Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Il funzionario responsabile della spesa è comunque tenuto a segnalare il rischio di non garantire il rispetto delle previsioni di spesa. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la mancata segnalazione costituisce elemento valutabile ai fini della responsabilità di cui all'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e comporta, inoltre, responsabilità disciplinare ed amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 12.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 237.

10A14874

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Mediazione Arbitrato Negoziazione Italia – Mediation Arbitration Negotiation Italy – M.AN.I S.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 luglio 2010 Prot m. dg DAG 2 agosto 2010, n.104503.E, con la quale il dott. Giusti Alessandro Antonio, nato a Prato il 29 ottobre 1950, in qualità di legale rappresentante della società «Mediazione Arbitrato Negoziazione Italia – Mediation Arbitration Negotiation Italy – M.AN.I. S.r.l.», con sede legale in Prato, via Catalani n. 37, C.F. e P.I. 02173360971, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Mediazione Arbitrato Negoziazione Italia – Mediation Arbitration Negotiation Italy - M.AN.I. S.r.l», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Mediazione Arbitrato Negoziazione Italia – Mediation Arbitration Negotiation Italy – M.AN.I. S.r.l", con sede legale in Prato, via Catalani n. 37, C.F. e P.I. 02173360971, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 134 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14504

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008, 7 ottobre 2009, 20 maggio 2010 e 21 luglio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato sulla *G.U.* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 26/09/2007, 14/03/2008, 20/06/2008, 7/10/2009, 20/5/2010 e 21/07/2010 con i quali l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 C.F. 95086510633 e P. IVA 05804571213, è stata iscritta al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del 21 luglio 2010, n. 99537.E, con la quale l'avv. Vincenzo Ferrò, nato a Napoli il 22 febbraio

1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», ha chiesto l'inserimento di 23 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica:

che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori, con rapporto in via non esclusiva:

dott. Alfiero Maurizio, nato a Napoli 24.01.1975,

dott. Buonajuto Roberta Giovanna, nata a Milano 26.11.1971,

avv. Califano Ornella, nata a Napoli 05.09.1976,

avv. Cassandra Milena, nata a Villaricca (NA) 27.07.1970,

avv. Corvino Maria, nata a Cancello Arnone (CE) 31.05.1968,

avv. Cuozzo Antonella, nata a Benevento 09.05.1980,

avv. Diana Monica, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) 05.04.1978,

dott. Di Guida Francesca, nata a Napoli 18.09.1980,

dott. Esposito Mariangela, nata a Napoli 31.08.1973,

avv. Gionti Mara, nata a Cercola (NA) 13.07.1973,

avv. Girardi Giovanna, nata a Ottaviano (NA) 02.08.1970,

dott. Girardi Vittoria, nata a Napoli 15.01.1974,

dott. Lubrano Mike, nato a Napoli 09.03.1983,

avv. Mazzella Luigi, nato a Napoli 15.10.1976,

avv. Mion Matteo , nato a Padova 10.04.1974,

dott. Montanino Emilio Andrea, nato a S. Gennaro Vesuviano (NA) 02.09.1969,

avv. Musto Giuseppa, nata a Salerno 09.05.1959,

dott. Onestini Guido, nato a Ragusa 07.08.1978,

avv. Palermo Stefania, nata a Napoli 22.02.1973,

avv. Roberto Lia, nata ad Aversa (CE) 18.08.1982,

avv. Rubino Mario, nato a Napoli 19.01.1981,

avv. Troiano Carmela, nata a Guardia Lombardi (AV) 15.11.1974,

dott. Vona Francesco, nato a Avellino 03.09.1983,

Dispone

la modifica dei PP.DG 26/09/2007, 14/03/2008, 20/06/2008, 7/10/2009, 20/5/2010 e 21/07/2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 - C.F. 95086510633 e P. IVA 05804571213, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ventitré ulteriori unità: (in via non esclusiva): dott. Alfiero Maurizio, nato a Napoli 24.01.1975, dott. Buonajuto Roberta Giovanna, nata a Milano 26.11.1971, avv. Cal1fano Ornella, nata a Napoli 05.09.1976, avv. Cassandra Milena, nata a Villaricca (NA) 27.07.1970, avv. Corvino Maria , nata a Cancello Arnone (CE) 31.05.1968, avv. Cuozzo Antonella, nata a Benevento 09.05.1980, avv. Diana Monica, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) 05.04.1978, dott. Di Guida Francesca, nata a Napoli 18.09.1980, dott. Esposito Mariangela, nata a Napoli 31.08.1973, avv. Gionti Mara, nata a Cercola (NA) 13.07.1973, avv. Girardi Giovanna, nata a Ottaviano (NA) 02.08.1970, dott. Girardi Vittoria, nata a Napoli 15.01.1974, dott. Lubrano Mike, nato a Napoli 09.03.1983, avv. Mazzella Luigi, nato a Napoli 15.10.1976, avv. Mion Matteo , nato a Padova 10.04.1974, dott. Montanino Emilio Andrea, nato a S. Gennaro Vesuviano (NA) 02.09.1969, avv. Musto Giuseppa, nata a Salerno 09.05.1959, dott. Onestini Guido, nato a Ragusa 07.08.1978, avv. Palermo Stefania, nata a Napoli 22.02.1973, avv. Roberto Lia, nata ad Aversa (CE) 18.08.1982, avv. Rubino Mario, nato a Napoli 19.01.1981, avv. Troiano Carmela, nata a Guardia Lombardi (AV) 15.11.1974, dott. Vona Francesco, nato a Avellino 03.09.1983.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14505

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lamba Ana Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lamba Ana Maria Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Lamba Ana Maria Cristina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 19 settembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lamba Ana Maria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14502

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 novembre 2010.

Ripartizione ed assegnazione, alle regioni e provincie autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attività in apprendistato per l'annualità 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il

riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 68;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, assegnando allo stesso una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2, comma 154 che destina il 20% delle risorse relative all'annualità 2010 prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 del Ministro dell'istruzione università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto direttoriale n. 7524 del 4 ottobre 2010 della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione che destina per l'annualità 2010 euro 100.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere al riparto e al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2010 nella misura di euro 100.000.000,00;

Acquisita la nota n. 219/C del 3 novembre 2010 della IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale si concorda la ripartizione di dette risorse, calcolata per il 30% sulla base degli apprendisti formati e per il 70% sulla base degli apprendisti occupati prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con riferimento all'annualità 2010, sono destinati, ai sensi dell'art. 118, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da ultimo modificato con l'art. 2, comma 154 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, euro 100.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1, sulla base dei dati indicati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTIZIONE TOTALE DELLE RISORSE

REGIONI	RIPARTIZIONE (a)	RIPARTIZIONE (b)	TOTALE (*)
Piemonte	5.926.551,00	4.927.379,00	10.853.930,00
Valle d'Aosta	**sotto soglia**	**sotto soglia**	516.000,00
Lombardia	12.886.954,00	4.287.980,00	17.174.934,00
Prov. Aut. di Bolzano	526.281,00	807.293,00	1.333.574,00
Prov. Aut. di Trento	791.894,00	1.141.550,00	1.933.444,00
Veneto	8.453.809,00	2.232.753,00	10.686.562,00
Friuli Venezia Giulia	1.366.425,00	2.215.679,00	3.582.104,00
Liguria	2.140.549,00	547.681,00	2.688.230,00
Emilia Romagna	6.663.722,00	7.586.106,00	14.249.828,00
Toscana	6.138.735,00	1.182.265,00	7.321.000,00
Umbria	1.871.053,00	391.170,00	2.262.223,00
Marche	3.063.189,00	1.587.444,00	4.650.633,00
Lazio	6.930.982,00	756.290,00	7.687.272,00
Abruzzo	1.260.510,00	492.081,00	1.752.591,00
Molise	**sotto soglia**	**sotto soglia**	516.000,00
Campania	2.486.892,00	240.787,00	2.727.679,00
Puglia	3.357.634,00	422.691,00	3.780.325,00
Basilicata	**sotto soglia**	**sotto soglia**	516.000,00
Calabria	926.995,00	-	926.995,00
Sicilia	2.995.050,00	-	2.995.050,00
Sardegna	1.129.175,00	716.451,00	1.845.626,00
TOTALE	**68.916.400,00**	**29.535.600,00**	**100.000.000,00**

Legenda:
(a) Quota ripartita sulla base dei dati INPS sugli apprendisti occupati
(b) Quota ripartita sulla base dei dati di monitoraggio regionale sugli apprendisti formati
(*) Risorse arrotondate all'unità di euro

Tabella 2 : DATI APPRENDISTI

REGIONI	APPRENDISTI OCCUPATI (c)	APPRENDISTI ISCRITTI (d)
Piemonte	50.360	22.510
Valle d'Aosta	1.733	464
Lombardia	109.505	19.589
Prov. Aut. di Bolzano	4.472	3.688
Prov. Aut. di Trento	6.729	5.215
Veneto	71.835	10.200
Friuli Venezia Giulia	11.611	10.122
Liguria	18.189	2.502
Emilia Romagna	56.624	34.656
Toscana	52.163	5.401
Umbria	15.899	1.787
Marche	26.029	7.252
Lazio	58.895	3.455
Abruzzo	10.711	2.248

REGIONI	APPRENDISTI OCCUPATI (c)	APPRENDISTI ISCRITTI (d)
Molise	1.724	-
Campania	21.132	1.100
Puglia	28.531	1.931
Basilicata	2.736	-
Calabria	7.877	-
Sicilia	25.450	-
Sardegna	9.595	3.273
TOTALE	**591.800**	**135.393**

Legenda:
(c) fonte INPS (media 2009)
(d) apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico nell'anno solare 2009 - fonte monitoraggio regionale

4. Una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 è destinata prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

5. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1 riportata all'art. 1.

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, può costituire condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.

5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome.

Roma, 10 novembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A14511

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Agrea S.r.l.», in San Giovanni Lupatoto, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il certificato di conformità al centro «Agrea S.r.l.» con sede legale in via XXIV maggio n. 10 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 14706 del 3 novembre 2008;

Vista la nota protocollo del 28 ottobre 2010 con la quale il centro in questione comunica la modifica dell'indirizzo della sede legale da «via XXIV maggio n. 10 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)» a «via Garibaldi n. 5, int. 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 febbraio 2010 presso il centro «Agrea S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agrea S.r.l.» con sede legale in via XXIV maggio n. 10 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il certificato di conformità prot. n. 14706 del 3 novembre 2008, modifica l'indirizzo della sede legale da «via XXIV maggio n. 10 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)» a «via Garibaldi n. 5, int. 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)».

2. Il centro «Agrea S.r.l.» con sede legale in via Garibaldi n. 5, int. 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), è riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonché i trattamenti in post-raccolta e conservazione;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'Allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'Allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'Allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di cui all'Allegato II parte A così come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3);

studi ecotossicologici (di cui all'Allegato II, parte B punti 8.5-8.10);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività «fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agrea S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 11-12 febbraio 2010.

2. Il centro «Agrea S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14507

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Vit.En s.a.s.», in Calosso, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro «Vit.En s.a.s.», con sede legale in via Bionzo, 13/bis - 14052 Calosso (Asti), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3409 del 10 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 5 maggio 2010 presso il Centro «Vit.En s.a.s.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Vit.En s.a.s.», con sede legale in via Bionzo, 13/bis - 14052 Calosso (Asti), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Vit.En s.a.s.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 5 maggio 2010.

2. Il Centro «Vit.En s.a.s.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14508

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale», in Grugliasco, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale», con sede legale in via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 4532 del 21 febbraio 2008;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 dicembre 2009 presso il Centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale», con sede legale in via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 11-12 dicembre 2009.

2. Il Centro «Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14509

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Fondazione centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», in Vertemate con Minoprio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in via Raimondi n. 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (Como), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5564 del 3 luglio 2008;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 aprile 2010 presso il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in via Raimondi n. 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (Como), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 21 - 22 aprile 2010.

2. Il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14510

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2010.

Cancellazione dal registro delle imprese di quarantotto società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile 2° comma;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*octiesdecies,* 2° comma del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* 2° comma del codice civile sono cancellate dal Registro delle imprese le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 ottobre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 2/2010 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	PRIMAVERA S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03582080630	12/10/1999	UNCI
2	RIMAGLIO CALZE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	02698931215	13/07/2000	
3	SOLANIA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GROTTAMINARDA (AV)	CAMPANIA	01847520648	08/02/1996	CCI
4	BACKSTAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07771980633	30/06/2002	
5	IRPINIA SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	01893640647	19/12/1996	CCI
6	SOC. COOP. MADE WORK INTERNATIONAL A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06667800632	08/10/2002	
7	CIVICA MUGNANESE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A R.L.	MUGNANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04936440637	07/01/2004	UNCI
8	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO GELO SPRINT A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07048640630	15/05/2000	
9	SANTA MARIA DELLE GRAZIE – S.C.R.L.	AGROPOLI (SA)	CAMPANIA	81002560654	30/11/1995	
10	C.I.E. COOPERATIVA ITALIANA ECOLOGIA – SOCIETA' COOPEATIVA A R.L.	SAVIANO (NA)	CAMPANIA	05165641001	29/11/2001	
11	COOPERATIVA VALLE USTICA SOC. COOP. A R.L.	LICENZA (RM)	LAZIO	08644020581	20/05/1994	
12	COSMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	07431220586	04/11/1992	
13	PRIMA – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	ROMA	LAZIO	07790530583	24/04/1991	
14	IL BUON RISTORO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03950960587	15/02/1985	
15	ALLEVATORI PECORA SARDA NELL'ALTO LAZIO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	00666240585	27/05/1989	
16	TR.A.LA. - TRASPORTI AUTOSERVIZI LAZIO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05124680587	26/09/1983	
17	ITALIA RADIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03920991001	29/12/1997	LEGA
18	WINDOW 97 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05394201007	05/04/2002	
19	TUSCOLANA 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06096671000	03/10/2002	
20	GLEDHILL REGINA – SOCIETA' COOPEERATIVA SOCIALE A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	06052071005	24/03/2003	
21	ARCHIVIUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05396051004	09/10/2002	
22	SOCIETA' COOPERATIVA LA SALUTE SOCIETA' A R.L.	MONTE PORZIO CATONE (RM)	LAZIO	04539331001	17/11/2003	UNICOOP
23	COOP. NAZIONALE SERVIZI GENERALI & C. C.N.S.G. A R.L.	ROMA	LAZIO	04656531003	21/03/2003	
24	F.LLI MARTINELLI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01412920769	27/12/2004	
25	POLEMOS – SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02409550783	27/05/2004	
26	G.S. ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DAVOLI (CZ)	CALABRIA	12380070156	18/12/2002	
27	SOUND – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	EMILIA	00994460335	30/12/2002	
28	PIANETA EVENTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARCARE (SV)	LIGURIA	01269210090	22/12/2001	
29	ECOINSERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	02802680161	08/10/2004	UNCI
30	SELEMAR PRIMA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	04405550965	10/06/1974	

31	RECAPITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MOTTA VISCONTI (MI)	LOMBARDIA	01827430065	24/05/2004	
32	COOPERATIVA – LIBERTA' E LAVORO – SOC. COOP. A R.L.	RESCALDINA (MI)	LOMBARDIA	MANCANTE	22/12/1969	
33	COOPERATIVA PIEMONTESE SCAVI – SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	09087470010	08/02/2007	
34	COOP. EURO S.C.R.L.	TORINO	PIEMONTE	07620010012	30/12/2002	**UNCI**
35	IL GABBIANO BLU SOC. COOP. A R.L.	VALGIOIE (TO)	PIEMONTE	02197610138	27/02/2004	
36	SERVIZIO GESTIONE PROFESSIONISTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07863480013	11/12/2002	
37	ELLE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASTI	PIEMONTE	00212030050	11/06/2002	**CCI**
38	V.A.L.E. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08102200014	12/12/2005	
39	VETRINA DEL TEMPO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CUNEO	PIEMONTE	02784650042	17/06/2004	**LEGA**
40	COOPERATIVA EDILIZIA L'HERMITAGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	02303750018	23/12/1998	
41	EURO TRADE AND SERVICES A R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORNO CANAVESE (TO)	PIEMONTE	07932490019	27/01/2004	
42	AUTOTRASPORTI – FACCHINAGGIO E DISTRIBUZIONI SAN FRANCESCO P.S.C. A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01880250749	12/03/2003	
43	SOCIETA' OLEARIA FRA PRODUTTORI AGRICOLI	TORCHIAROLO (BR)	PUGLIA	00097110746	05/11/2003	
44	SOC. COOP. EDILIZIA TAMIGI A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	00484820717	25/11/2002	**LEGA**
45	LIBERTA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	TORCHIAROLO (BR)	PUGLIA	91002010741	28/12/2000	
46	EUROPA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	02229420480	31/07/2002	
47	COOPERATIVA FRA ASSEGNATARI DI SARAGIOLO – SOC. COOP. A R.L.	PIANCASTAGNAIO (SI)	TOSCANA	00052520525	01/10/2001	
48	CO.TRA.PI. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIOMBINO (LI)	TOSCANA	01273150498	30/10/2001	

10A14722

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Concetta Manzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Concetta Manzo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Concetta Manzo, cittadina italiana, nata a Napoli, in data 24 aprile 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14719

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marilena Cesare, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Marilena Cesare, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Marilena Cesare, cittadina italiana, nata a Maddaloni (Caserta), in data 22 giugno 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14720

DECRETO 22 novembre 2010.

Autorizzazione alla società ISET S.R.L., in Moglia, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 13241-1:2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della società ISET S.R.L. di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 40-5 ed EN 13241-1;

Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. La società ISET S.R.L., con sede legale in via Donatori di Sangue, 9 - 46024 Moglia (Mantova), è autorizzata a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 13241-1:2003 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo. Sistema di attestazione 3.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14831

DECRETO 6 dicembre 2010.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami e la liquidazione coatta amministartiva di ARFIN - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (d'ora innanzi «codice»);

Visto, in particolare, l'art. 245 del predetto codice, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2010, con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 231 del codice è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di ARFIN e l'amministrazione straordinaria dell'impresa per una durata massima di sei mesi dalla data di emanazione del suddetto decreto;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2806, in data 11 giugno 2010, avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del codice, la nomina del commissario straordinario per l'amministrazione di «ARFIN»), con sede in Milano;

Vista la lettera n. 32-10-000184, in data 26 novembre 2010, con la quale l'ISVAP, ai sensi dell'art. 245 del codice, e di seguito a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione di ISVAP nella seduta del 18 novembre 2010, ha proposto al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del codice;

Vista, altresì, la relazione in data 18 novembre 2010 del Presidente dell'ISVAP, sulla cui base il Consiglio ha deliberato la predetta proposta al Ministro dello sviluppo economico di adozione del decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di ARFIN, in considerazione della situazione finanziaria di elevato indebitamento e della situazione economica di forte squilibrio, documentate dal commissario straordinario nella relazione in data 16 novembre 2010;

Ritenuto, che, alla luce delle predette, accertate circostanze, sussistono le condizioni di eccezionale gravità richieste dall'art. 245, comma 1, del codice;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione del proposto decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami ed alla liquidazione coatta amministrativa di ARFIN S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del suddetto codice;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del codice è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di ARFIN - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Roma, 6 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione per l'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere del Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 11078 dell'Ufficio provinciale di Alessandria datata 9 novembre 2010, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria;

Accertato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa di infiltrazioni d'acqua dovute alle eccezionali condizioni atmosferiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1320/10 del 10 novembre 2010;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del sotto indicato Ufficio come segue:

i giorni 2 novembre dalle ore 10.30 ed il giorno 3 novembre 2010;

regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2010

Il direttore regionale: GRIFFA

10A14786

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 novembre 2010.

Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 novembre 2010, in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, nn. 1, 9 e 13;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei prin-

cipi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

Considerato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei citati principi nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2, «S'intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»;

Considerato, altresì, che la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all'informazione, che «1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. 2. Nel rispetto della libertà d'informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;

Considerato che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come «il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata» e che «Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli…….della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda…. il sistema democratico». In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino «alla diffusione di notizie nei programmi di informazione». La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione «che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,» e ha soggiunto che «l'espressione diffusione di notizie» va…intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";

Considerato che il TAR del Lazio - Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra «programmi di informazione» e «comunicazione politica radiotelevisiva» ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'art. 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

Considerato che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

Considerato che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

Considerato che, al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal «tempo di parola», ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l'indicatore più sintomatico del grado di pluralismo;

Considerato che l'Autorità verifica il pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali attraverso il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive irradiate in ambito nazionale, i cui dati sono resi pubblici sul proprio sito internet;

Rilevato che, ai fini della massima conoscenza e trasparenza, è opportuno rendere noti i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali che l'Autorità esercita d'ufficio sulla base dei dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e frequenza del monitoraggio

1. L'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio delle edizioni andate in onda nell'intero arco di ciascuna giornata di programmazione. I dati dei telegiornali monitorati sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.

2. Nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorità pubblica i dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza mensile, di norma il giorno 12 di ciascun mese successivo a quello oggetto della rilevazione.

3. Nel corso nelle campagne elettorali o referendarie, come definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità pubblica i dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza quindicinale nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature e con cadenza settimanale nel periodo che intercorre tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorità effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre. Avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell'Autorità, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale.

2. Nel corso dei periodi di cui al comma 2 la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale avviene nel rispetto del principio della parità di trattamento così come richiamato nelle premesse del presente provvedimento.

3. Nel corso nelle campagne elettorali o referendarie, come definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale dei telegiornali avviene secondo i criteri specifici che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza definiscono ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 28/2000.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità ed è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 15 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I Commissari relatori: SORTINO - MAGRI

10A14896

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Influpozzi Adiuvato» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/ 52 del 5 ottobre 2010

Specialità medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO

Confezioni:

034377010 «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

034377022 «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines & diagnostics S.r.l..

Procedura nazionale.

«É rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo, in tempo utile per essere disponibili fin dall'inizio della campagna vaccinale.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far perve-

nire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14871

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0104/001/R/02, del medicinale «Fluad», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/ 51 del 10 ottobre 2010

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

031840034/M - sospensione iniettabile per uso intramuscolare, 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

031840059/M - sospensione iniettabile per uso intramuscolare, 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

031840046/M - sospensione iniettabile per uso intramuscolare, 10 siringhe preriempita da 0,5 ml con ago;

031840061/M - sospensione iniettabile per uso intramuscolare, 10 siringhe preriempita da 0,5 ml con ago.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccinas & diagnostic S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0104/001/R/02.

Con scadenza 8 giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo, in tempo utile per essere disponibili fin dall'inizio della campagna vaccinale.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14872

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Provvedimento n. 242 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN.

Confezioni:

flacone da 50 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409048;

flacone da 50 compresse appetibili da 2,5 mg - A.I.C. n. 102409051;

flacone da 50 compresse appetibili da 5 mg - A.I.C. n. 102409063.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in località Prulli 103/c - 50066 Reggello (Firenze) codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni indicate in oggetto, la modifica relativa alle speciali precauzioni per la conservazione:

da: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione»;

a: «non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Tenere il contenitore ben chiuso per proteggerlo dall'umidità».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14873

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prid delta 1,55g»

Decreto n. 122 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario PRID delta 1,55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Procedura decentrata n. FR/V/0215/001/DC.

Produttore responsabile rilascio lotti: Ceva Sante Animale nello stabilimento sito in Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 10 sacchetti da 1 dispositivo - A.I.C. n. 104210012;

scatola contenente 25 sacchetti da 1 dispositivo - A.I.C. n. 104210024.

Composizione: ogni sistema a rilascio intra-vaginale contiene:

principio attivo: progesterone 1,55 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini: bovine e manze.

Indicazioni terapeutiche: per il controllo del ciclo estrale in bovine e manze compresa:

sincronizzazione dell'estro in bovine ciclanti. Da usare in combinazione con una prostaglandina. (PGF2α);

induzione e sincronizzazione dell'estro in bovine non ciclanti. Da usare in combinazione con una prostaglandina e con la gonatropina corionica equina (eCG, in passato denominato PMSG).

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Durante il trattamento carne, visceri e latte possono essere destinati al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A14875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rossovet Carnitina».

Provvedimento n. 243 del 19 novembre 2010

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00278930490.

Specialità medicinale per uso veterinario ROSSOVET CARNITINA.

Confezione: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100240023.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto e limitatamente alla confezione sopraindicata, la variazione riguardante il punto 6.4 dell'SPC e il punto 11 del foglietto illustrativo, speciali precauzioni per la conservazione:

da: «proteggere dalla luce»;

a: «conservare in frigorifero (2°C - 8°C), proteggere dalla luce».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14876

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Therios 75 mg»

Decreto n. 120 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario THERIOS 75 mg compresse masticabili per gatti.

Titolare A.I.C.: società Laboratoires Sogeval con sede in Route De Mayenne ZI Des Touches - 53000 Laval (Francia).

Procedura decentrata n. FR/V/0213/001/DC.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Route De Mayenne ZI Des Touches - 53000 Laval (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347012;

scatola con 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347024;

scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347036;

scatola con 15 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347048;

scatola con 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347051.

Composizione: una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: cefalexina (come cefalexina monoidrato) 75 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: in gatti:

infezioni causate da germi sensibili alla cefalexina;

infezioni delle vie urinarie inferiori dovute a *E.coli* e *Proteus mirabilis*;

trattamento delle infezioni cutanee e sottocutanee: piodermite causata da *Staphylococcus* spp e ferite e ascessi causati da *Pasteurella* spp.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita, nel blister in PVC-TE-PVDC - termosaldati con alluminio: 18 mesi;

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita, nel blister in PA-AL-PVC - termosaldati con alluminio: 30 mesi.

Conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale per non più di 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A14877

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-291) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.